



Commissione Consultiva Revisione Legale

L'applicazione dei Principi di Revisione alle PMI: La formazione del giudizio di revisione

Dott. Severino Gritti
Commissione Revisione Legale

**La formazione del giudizio di revisione:
La revisione della continuità aziendale
(*crediti MEF A.5.7*).**

Premesse e riferimenti

- ▶ Aspetto strategico della gestione operativa di un'impresa è la capacità della stessa di perdurare con la propria attività nel tempo.
- ▶ Agli organi di controllo e di revisione legale spetta di individuare le situazioni in cui possa essere messo in dubbio il presupposto della continuità aziendale nella predisposizione del bilancio.
- ▶ La capacità dell'impresa di “*continuare ad operare come entità in funzionamento*” è ribadita dall'art. 2423-bis del c.c. come clausola generale.
- ▶ Principio contabile nazionale OIC 11
- ▶ **ISA ITALIA 570: responsabilità del revisore nella revisione contabile, relativamente all'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio.**

Premesse e riferimenti

- ▶ Per fornire un aiuto ai redattori dei bilanci, gli organismi di controllo di «primo livello» (OIC, IVASS, Banca d'Italia → documento 3907/2015) hanno ribadito che per continuità aziendale si intende *«il fatto che l'impresa continui la sua esistenza operativa per un futuro prevedibile»*;
- ▶ Non quindi una esistenza pura e semplice, ma una esistenza operativa



Esistere è diverso da «sopravvivere»

- ▶ Concetto di «futuro prevedibile» → periodo di 12 mesi dalla data di chiusura, ma nel contesto di un piano strategico di medio termine (3/5 anni)

Premesse e riferimenti

- ▶ Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità in funzionamento.
- ▶ Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione non intenda liquidare l'impresa o interrompere l'attività.
- ▶ Se la direzione viene a conoscenza di incertezze significative tali da compromettere la gestione aziendale, deve evidenziare tali incertezze. Il principio della continuità è fondamentale ed è presupposto di diverse valutazioni di bilancio.
- ▶ Il rischio di continuità aziendale secondo ISA 570 può essere identificato attraverso una serie di indicatori (gestionali, finanziari, ecc.) che possono avere un'utile funzione segnaletica.

Rischio della continuità aziendale (OIC 11)

- ▶ (par. 23): se la direzione aziendale ritiene che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate cause di scioglimento di cui all'art. 2484 C.C., la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- ▶ ma tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo.
- ▶ La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.
- ▶ Quando viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento ex art. 2484 C.C., il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento (part. 23) tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.

Rettifiche al criterio di funzionamento (OIC11)

- ▶ revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni (OIC 16 e OIC 24), tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- ▶ stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9, tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione → riferimento al fair value come valore recuperabile;
- ▶ l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 “Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto”. La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici → i costi attesi superano i benefici economici;
- ▶ revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- ▶ valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25

Pianificazione

- ▶ **FASE INIZIALE:** revisore deve valutare se vi siano eventi o circostanze, e relativi rischi sull'attività svolta dall'impresa, che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale dell'impresa.
- ▶ **FASE INTERIM:** il revisore deve sempre prestare attenzione agli elementi probativi relativi a eventi o circostanze ed ai rischi ad essi connessi. Qualora vengano identificati tali eventi o circostanze, il revisore, oltre a svolgere apposite procedure, deve valutare se essi influenzano la sua valutazione del rischio di errori significativi.
- ▶ **FASE FINAL:** valutazione dei risultati e della significatività dei rischi/incertezze

Rischio di continuità: Indicatori finanziari

- ▶ Deficit patrimoniale o capitale circolante netto negativo;
- ▶ Incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- ▶ Incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- ▶ Rifiuto di linee di credito da parte di banche o fornitori;
- ▶ Venir meno del sostegno finanziario da parte di finanziatori;
- ▶ Incapacità di ottenere nuovi finanziamenti.

Rischio di continuità: Indicatori gestionali

- ▶ Incapacità di evadere gli ordini;
- ▶ Perdita di clienti chiave, di contratti o concessioni importanti;
- ▶ Difficoltà nel mantenere il normale flusso di approvvigionamento da importanti fornitori;
- ▶ Impegni a lungo termine economicamente non convenienti.

Rischio di continuità: Altri indicatori

- ▶ Mancato/incerto rinnovo di concessioni /autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa;
- ▶ Nuove leggi che possono risultare pregiudizievoli all'attività svolta;
- ▶ Contenziosi legali e fiscali che in caso di soccombenza potrebbero comportare obblighi di risarcimento che l'impresa non è in grado di rispettare.

Alcuni indicatori rappresentano un evidente campanello d'allarme (es. mancato pagamento delle rate di mutuo alla scadenza). Altri possono richiedere un grado di attenzione e una capacità interpretativa da parte del revisore.

Adozione di provvedimenti conseguenti

- ▶ Una volta individuata la sussistenza della fattispecie tramite l'analisi di tali indicatori, è opportuno che il revisore sottoponga gli esiti nel corso dei colloqui con la direzione e con i responsabili di governance.
- ▶ ISA 570 fornisce l'esempio di un'impresa che non è in grado di saldare i debiti ordinari → intervento della direzione con un piano volto al mantenimento di adeguati cash-flow alternativi (cessione di attività, rinegoziazione dei termini di pagamento dei prestiti, aumento del capitale sociale).
- ▶ Pertanto, qualora siano stati identificati eventi che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità dell'impresa, il revisore dovrà attivarsi con la direzione per l'emersione della crisi e svolgere procedure aggiuntive → Novità Codice della Crisi

Programma di revisione

- ▶ Applicativo MEF, carta di lavoro FI 2.0
- ▶ Early Warning Quaderno 71 Ordine Milano

Esame dei piani degli amministratori

- ▶ Il revisore deve stabilire se la direzione abbia già svolto una valutazione preliminare in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA 570 § A.2);
- ▶ dovrà esaminare i piani degli amministratori:
 - ❑ Progetti di dismissione di cespiti
 - ❑ Progetti di richiesta di finanziamenti o di strumenti di debito finalizzati alla ristrutturazione
 - ❑ Piani di riduzione o posticipo di spese
 - ❑ Piani di aumento del capitale sociale

Sviluppo dell'analisi di appropriatezza

- ▶ Considerare se i risultati delle procedure di revisione svolte indicano l'esistenza di un dubbio sostanziale con riguardo alla capacità dell'impresa di continuare ad operare in condizioni di continuità aziendale per un ragionevole periodo di tempo
- ▶ Se esiste dubbio sostanziale, il revisore deve ottenere informazioni riguardanti i piani degli amministratori volti a mitigare il problema relativo alla continuità e valutare la probabilità che tali piani possano essere attuati
- ▶ Se - dopo la valutazione dei piani degli amministratori – persiste dubbio sostanziale, il revisore deve:
 - ❑ considerare l'adeguatezza delle informazioni fornite con riguardo a tale capacità
 - ❑ includere un richiamo d'informativa nella propria relazione

Attestazione della Direzione

[Luogo], [data]

Al Collegio sindacale della Società ABC SpA presso:

Dott./dott.ssa XXX

Egregi Signori,

con la presente, in relazione al piano [durata del piano] che la direzione ha predisposto ai fini della valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, Vi confermiamo quanto segue:

- il piano è stato approvato dal Consiglio di amministrazione in [data] ed è stato redatto in modo chiaro e consente, ad un lettore informato, di poter comprendere adeguatamente l'idea imprenditoriale, gli obiettivi, gli strumenti, le soluzioni e quali sono le risorse che si intendono impiegare per sostenere il piano;
 - nel piano sono state inserite tutte le informazioni ritenute rilevanti per la sua comprensione;
 - la raccolta dei dati necessari alla predisposizione del piano è adeguatamente documentata ed archiviata presso la società in modo tale da poter rendere controllabile l'intero processo di redazione del piano;
-

Attestazione della Direzione

- tutti gli elementi considerati nello sviluppo del piano sono: compatibili con la dimensione aziendale; coerenti con il mercato in cui è inserita, e ragionevoli;
- le ipotesi sottostanti alla redazione del piano rappresentano gli scenari più probabili alla data di redazione dello stesso. Nella eventualità di scenari alternativi di pari probabilità di realizzazione, è stato adottato lo scenario maggiormente prudente

Vi confermiamo che sono state attentamente valutate tutte le stime, le congetture e le assunzioni utilizzate per la redazione del piano, tenendo presenti tutti i fattori chiave e le ipotesi sottostanti, e riteniamo che siano state effettuate in modo ragionevole e prudente ed in particolare:

- a) i livelli di fatturato sono stati determinati mediante stime ragionevoli e tenendo in dovuta considerazione il portafoglio ordini attualmente in possesso della società;
- b) il contenimento dei costi previsto per il costo del personale dipendente, manodopera esterna e consulenze amministrative è stato stimato sulla base di opportune e prudenti analisi.

Attestazione della Direzione

Sono stati propriamente registrati o messi in evidenza nel piano i seguenti punti:

- a) tutte le operazioni ed i saldi con soggetti che non possono essere considerati terzi indipendenti, incluse vendite, acquisti, prestiti, trasferimenti, contratti di leasing, e garanzie;
- b) gli accordi con gli istituti di credito riguardanti saldi bancari, eventuali vincoli alle disponibilità liquide e le linee di credito concesse ed ogni altro tipo di accordi similari;
- c) eventuali accordi per riacquistare attività precedentemente vendute.

Non ci sono operazioni significative, debiti o impegni che non sono stati propriamente registrati in contabilità o che non siano adeguatamente evidenziati nel piano.

La Società dispone di adeguati titoli di proprietà per le attività esposte nel piano. Tali attività non sono sottoposte ad alcun vincolo o restrizione non evidenziata nel piano.

Non vi sono stati eventi significativi dopo la redazione del piano che non siano stati adeguatamente evidenziati nel piano stesso o che avrebbero richiesto una sua modifica.

Conseguenze per la relazione (Assirevi 176)

- ▶ **Informativa adeguata** (= cioè continuità verificata) → giudizio positivo senza rilievi;
- ▶ **Informativa non adeguata** → quindi giudizio con rilievi o negativo perché sussistono dubbi sulla continuità aziendale;
- ▶ **Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale** (= il revisore giudica un utilizzo della continuità da parte della direzione non appropriato) → giudizio negativo;
- ▶ **Rifiuto della direzione di effettuare o estendere la propria valutazione** (= il revisore ritiene necessario richiedere alla direzione di estendere/effettuare la propria valutazione sulla prospettiva della continuità aziendale e la direzione si rifiuta di farlo) → il giudizio sarà con rilievi o impossibilità di espressione.

Relazione con giudizio positivo

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti/dei soci
della **Beta S.p.A./Srl**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società **Beta S.p.A.** (la "Società") costituito dallo stato patrimoniale al **31 dicembre 2018**, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al **31 dicembre 2018** e del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Segue - Relazione con giudizio positivo

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione legale in conformitàsu cui basare il nostro giudizio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota X al bilancio d'esercizio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2018 con una perdita di esercizio di Euro XXXXX e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di Euro YYYYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

.....

Siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Relazione con giudizio con rilievi

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti/dei soci
della **Beta S.p.A./Srl**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio con rilievi

A nostro giudizio, ad eccezione degli effetti di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio con rilievi”, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della della società **Beta S.p.A.** (la “Società”) al **31 dicembre 2018** e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Segue – giudizio con rilievi

Elementi alla base del giudizio con rilievi

La società, come già nel precedente esercizio, presenta una significativa perdita economica, determinata dalla crisi di settore e dalla difficoltà di trovare nuovi canali di sbocco. Ciò ha determinato una forte tensione finanziaria e l'incapacità di pagare alla scadenza debiti significativi.

Su questa base è stato predisposto un piano triennale che ha comportato l'ingresso di un nuovo socio ed il cui successo è condizionato dall'ottenimento di un mutuo decennale per finanziare le attività del piano, che tuttavia non è stato ancora deliberato.

L'informativa di bilancio contenuta sia nella Nota Integrativa, sia nella Relazione sulla Gestione, pur accennando a difficoltà finanziarie ed all'ingresso del nuovo socio, non dà informazioni sull'incertezza della continuità aziendale, che ancora sussiste, né sulla esistenza e sui contenuti del piano triennale, dal cui successo dipende la continuità aziendale.

Segue – giudizio con rilievi (incertezza)

Elementi alla base del giudizio con rilievi

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società scadranno il 19 marzo 2019 e i relativi debiti diventeranno esigibili a tale data.

La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti.

Tale situazione indica l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dei dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale. **Il bilancio e la relativa informativa non rappresenta in modo adeguato tale circostanza.**

Relazione con giudizio negativo

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti/dei soci
della **Beta S.p.A./Srl**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio negativo

A nostro giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nel paragrafo “Elementi alla base del giudizio negativo”, il bilancio d'esercizio **non** fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della della società **Beta S.p.A.** (la “Società”) al **31 dicembre 2018** e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Segue – giudizio negativo

Elementi alla base del giudizio negativo

I contratti relativi ai finanziamenti concessi alla Società sono scaduti e il relativo debito è diventato esigibile il 31 dicembre 2019.

La Società non è stata in grado di rinegoziare o sostituire tali finanziamenti e sta considerando l'avvio di procedure concorsuali. Tali eventi indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di operare in continuità aziendale e, di conseguenza, la Società può non essere in grado di realizzare le proprie attività o far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento della sua attività. **Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano una circostanza.**

Relazione con impossibilità di giudizio

RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE INDIPENDENTE

ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'Assemblea degli azionisti/dei soci
della **Beta S.p.A./Srl**

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società **Beta S.p.A.** (la "Società") costituito dallo stato patrimoniale al **31 dicembre 2018**, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione *Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio* della presente relazione, non siamo stati in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio sul bilancio.

Segue - impossibilità di giudizio

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze e alla sussistenza di dubbi significativi sulla continuità.

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a **molteplici significative incertezze**, con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

Richiamiamo l'attenzione sulla Nota X al bilancio d'esercizio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al 31 dicembre 2018 con una perdita di esercizio di Euro XXXXX e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di Euro YYYYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.

.....

Siamo giunti a una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 18 aprile 2019

Commissione Consultiva Revisione Legale

Grazie per l'attenzione

Dott. Severino Gritti
